

chiudi

lunedì 23 febbraio 2009

Nuovi adempimenti per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche – Le novità del del Decreto Legge 185/2008.

Alle Società Affiliate Ai Tesserati e, p.c., Ai Comitati Regionali FIN

Oggetto: Nuovi adempimenti per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche – Le novità del del Decreto Legge 185/2008.

L'articolo 30 della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (conversione in legge del D.L. 185/08 meglio conosciuto come decreto legge anticrisi) prevede l'obbligo, allo scopo di consentire alla Agenzia delle Entrate gli opportuni controlli, di comunicare in via telematica i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli entì associativi e delle società sportive dilettantistiche. Tale obbligo sussiste, affinché tali enti possano mantenere i benefici fiscali previsti dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR 633/1972 in materia di IVA. La comunicazione dovrà essere trasmessa per via telematica alla Agenzia delle Entrate, mediante un apposito modello, in corso di approvazione con provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate.

Vale la pena di precisare che le disposizioni fiscali relative agli enti di tipo associativo sono dirette sia alle Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata (S.S.D. a r.l.), sia alle tradizionali Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.). Per queste ultime, tuttavia, il comma 3 bis, dell'art. 30 della legge in commento prevede che non si debbano trasmettere i propri dati, nel caso in cui si tratti di soggetti che siano iscritti nel Registro Nazionale del CONI e che non svolgano attività commerciale.

Premessa l'indicazione dei soggetti destinatari della norma in commento, si ritiene utile segnalare quali possono essere gli effetti della mancata suddetta comunicazione.

La norma impone la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti, come requisito per accedere alle agevolazioni fiscali. Nel caso di una comunicazione incompleta delle informazioni, è probabile che l'Amministrazione provvederà semplicemente a segnalare al contribuente interessato tale situazione, in modo che egli possa procedere alle necessarie integrazioni.

Più complessa, invece, appare l'ipotesi in cui il soggetto obbligato non provveda all'invio della comunicazione. Da una parte si ritiene che non sia possibile configurare una esclusione automatica dai benefici fiscali, in quanto nella norma in commento non si fa riferimento a tale conseguenza, così come nella viene precisato in ordine alle modalità di comunicazione da parte della Agenzia delle Entrate della eventuale esclusione dai benefici in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa.

Occorre tuttavia osservare che una interpretazione letterale della norma porta a ritenere che la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti (al pari del possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti) assume adempimento necessario al fine della qualificazione come <u>ente non commerciale di tipo associativo</u>, dai cui l'accesso alle relative agevolazioni fiscali. Per tale ragione, è da ritenersi che l'omessa comunicazione potrebbe rendere non fruibili le disposizioni agevolative.

E' necessario attendere l'approvazione del modello di dichiarazione annunciato nonché opportune precisazioni da parte dell'Agenzia Entrate, elementi necessari a chiarire la portata della nuova disposizione.

Con i più cordiali saluti.

Dott. Roberto Bresci
Componente Commissione Fiscale F.I.N.
Esperto Diritto Tributario

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

Articolo 30

Controlli sui circoli privati

- 1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
- 2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.
- L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.
- 4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Si considera attività! di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità! sociale».
- 5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
- 5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: « quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

chiudi